

(N. 1074)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SANTERO** e **CEMMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1955

Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che è la esatta riproduzione della legge 11 giugno 1922, n. 880, prescrive tra l'altro, che non si possa in alcun caso costruire entro il raggio di 200 metri dai cimiteri e che, di regola, non possano essere ampliate costruzioni preesistenti in detto raggio nè possano costruirsi cimiteri a meno di 200 metri dai centri abitati.

La norma vigente è il riflesso di tre ordini di preoccupazioni: la necessità di un eventuale ampliamento del cimitero, preoccupazioni igieniche e il devoto rispetto per i morti. Per quanto riguarda l'ampliamento dei cimiteri qualora si tratti di città a rapido sviluppo si dà attualmente la preferenza alla costruzione di nuovi cimiteri al di fuori dell'abitato. Il culto per i defunti è il fattore meno determinante della zona di rispetto dei cimiteri perchè è fuori di dubbio che la venerazione per i morti non era meno viva e profonda quando i sepolcreti erano posti nell'interno degli abitati. Erano e restano pertanto predominanti le preoccupazioni di ordine igienico.

Tali preoccupazioni erano certamente giustificate in tempi nei quali la tecnica igienico-sanitaria era ben lungi dall'odierna perfezione e il legislatore si rese soprattutto e giustamente conto della necessità di preservare da pericolosi inquinamenti le acque potabili spesso convogliate senza adeguato isolamento. Ma oggi, gli acquedotti sono razionalmente costruiti e la tecnica è giunta a potabilizzare qualsiasi acqua, cosicchè la preoccupazione che ha giustificato la norma in oggetto sembra superflua e superata. Inoltre mentre da un lato la norma in questione non pare più giustificata, d'altro canto la sua stretta osservanza porta a notevoli inconvenienti per i vincoli di non edificabilità che si palesano sempre più pesanti specie in collina e in montagna dove tra l'altro, la conformazione topografica fa sovente apparire anche meno apprezzabile che altrove l'ampio limite di sicurezza imposto dalla legge. In tali zone le aree fabbricabili, che non di rado necessita preparare con difficili e costosi lavori (mine, ecc.) hanno raggiunto prezzi esorbitanti a causa della loro scarsità, spesso accentuata dalla coesistenza

LEGISLATURA II. - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nello stesso Comune di un cimitero per ogni frazione o per ogni parrocchia.

La riduzione della zona di rispetto alla metà di quella attualmente prescritta sembra che potrebbe contenere entro limiti tollerabili gli eccessivi vincoli lamentati e nello stesso tempo garantire la esigenza universalmente sentita del doveroso riguardo per il luogo sacro alla memoria dei defunti.

Con la proposta modifica la riduzione della zona di rispetto non verrebbe ad essere norma generale, ma sarebbe di volta in volta disposta dal Prefetto sentiti l'Amministrazione

comunale e il Consiglio provinciale sanitario. È infatti l'Amministrazione comunale che di solito sollecita l'autorità provinciale a concedere eccezioni alla regola dei 200 metri; la norma da noi proposta permette inoltre che il limite di divieto di costruzione nei pressi dei cimiteri possa essere fissato in misura varia, tenendo conto delle diverse condizioni locali, non soltanto da cimitero a cimitero, ma anche in misura varia da lato a lato dello stesso cimitero. Confidiamo pertanto che il Senato vorrà favorevolmente accogliere il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Prefetto, sentiti l'Amministrazione comunale ed il Consiglio provinciale sanitario, delimita per ciascun cimitero la zona di rispetto entro la quale non è consentito eseguire nuove costruzioni nè ampliare quelle esistenti.

In nessun caso i limiti di tale zona potranno essere fissati a distanza maggiore di 200 metri da quelli attuali del cimitero.

I provvedimenti del Prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

Il Ministro dell'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.